



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM290002** - Codice Fiscale: **93437870723** - Codice Univoco d'Ufficio **UFZTGG**

Circolare n. 3

A
Tutto il Personale
Sito
Albo
Amministrazione trasparente
e p.c. DSGA

OGGETTO: Regime di incompatibilità per il Personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo normale ed a tempo parziale. Presentazione richiesta di autorizzazione.

Le SS.LL. sono invitate a rilasciare, secondo il modello predisposto e disponibile in allegato, la richiesta di autorizzazione a svolgere libera professione e contestuale dichiarazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità con altro impiego sia che abbiano costituito con l'Amministrazione scolastica un rapporto di lavoro a tempo normale, sia che si avvalgono del rapporto di lavoro a tempo parziale (part time).

Si rimanda alla scheda sintetica che segue per i riferimenti normativi e per le specificazioni in merito.

Il Personale potrà inviare all'indirizzo bamm290002@istruzione.it o consegnare personalmente c/o l'Ufficio di Segreteria (sig.ra De Lucia) la richiesta di cui all'oggetto utilizzando il modello allegato alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia TATULLI
art.3 c.2 Dlgs 39/93

SCHEDA DI SINTESI sul REGIME DI INCOMPATIBILITA'

Il **dipendente pubblico** è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende.

A questo principio di carattere generale fanno **eccezione** alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 80/1998, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell'art. 33 del Ccnl 2003.

Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'art. 57 del Ccnl 2003.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto da non pregiudicare il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

- le attività che sono esplicazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero vengapercepito unicamente il rimborso spese;

- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto ed è di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l'esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

I **dipendenti a part-time** che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, ai **dipendenti in regime di tempo parziale** al 50%, iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale, non possono essere conferiti incarichi professionali da amministrazioni pubbliche.

**Richiesta di autorizzazione a svolgere la libera professione /altra attività
a.s. 2023/2024**

l sottoscritt _____, nat_ a _____
il _____ residente a _____
in via _____, in servizio presso questo Istituto in qualità
di _____, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato

CHIEDE

ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165/2001 e dell'art. 508 del D. L.vo n. 297/1994 l'autorizzazione, per il corrente anno scolastico, allo svolgimento delle seguenti attività:

- esercizio della libera professione in qualità di _____
- esercizio della seguente attività regolamentata (che prevede iscrizione in albi professionali)

- altro (specificare) _____

DICHIARA

a tal fine di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e che l'esercizio della libera professione/altra attività non costituirà pregiudizio al regolare svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente o sia incompatibile con l'orario di servizio o di insegnamento o con altre attività inerenti al funzionamento dell'Istituto.

Terlizzi, lì _____

FIRMA

Vista l'istanza prodotta dal/dalla docente

- NULLA-OSTA da parte di questa Dirigenza, fermo restando la possibilità di revoca in qualsiasi momento, qualora il suo esercizio si riveli di pregiudizio allo svolgimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente o sia incompatibile con l'orario di servizio o di insegnamento o con altre attività inerenti al funzionamento dell'Istituto. Quanto sopra limitatamente all'anno scolastico in corso.
- NON CONCEDE per incompatibilità con la funzione docente svolta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia TATULLI